REGOLAMENTO (CEE) N. 1757/78 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1978

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1523/71 e (CEE) n. 771/74 relativi al settore del lino e della canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 814/76 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 10,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 ha limitato il regime di aiuto al lino destinato principalmente alla produzione di fibre e alla canapa ; che è pertanto opportuno modificare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 1523/71 della Commissione, del 16 luglio 1971, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del lino e della canapa (3), e il regolamento (CEE) n. 771/74 della Commissione, del 29 marzo 1974, relativo alle modalità concernenti l'aiuto per il lino e la canapa (4) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1523/71 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente :

« 1. Durante il secondo mese successivo a quello in cui scade il termine per la presentazione della dichiarazione delle superfici su cui è stata eseguita la semina per ciascuna campagna, le superfici di lino destinato soprattutto alla produzione di fibre e di canapa per le quali è stata presentata una dichiarazione delle superfici su cui è stata eseguita la semina ».

2. Ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 1, i termini « le superfici di lino destinate soprattutto alla produzione di semi » sono soppressi.

3. L'articolo 2, lettera b), è abrogato.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 771/74 è sostituito dal seguente :

« Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 619/71 si intende, per lino destinato principalmente alla produzione di fibre, il lino prodotto con le sementi delle varietà il cui elenco figura in allegato ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 94 del 9. 4. 1976, pag. 4.
(3) GU n. L 160 del 17. 7. 1971, pag. 14.
(4) GU n. L 92 del 3. 4. 1974, pag. 13.